



**Statuto della
Federazione
Ticinese
di
Calcio**

Statuto della Federazione Ticinese di Calcio

INDICE

§ 1 NOME, SEDE, AFFILIAZIONE

- ✿ Art. 1 Nome, sede, affiliazione pag. 5

§ 2 SCOPI

- ✿ Art. 2 Scopi dell'Associazione pag. 5

§ 3 DISPOSIZIONI DI RANGO SUPERIORE

- ✿ Art. 3 Norme e decisioni di altre autorità pag. 5

§ 4 GIURISDIZIONE

- ✿ Art. 4 Giurisdizione ordinaria pag. 6
✿ Art. 5 Giurisdizione regionale, astensione e ricusa pag. 6

§ 5 SOCI

- ✿ Art. 6 Soci pag. 7
✿ Art. 7 Affiliazione pag. 7
✿ Art. 8 Perdita della qualità di socio pag. 7
✿ Art. 9 Fusione pag. 7

§ 6 FINANZIAMENTO

- ✿ Art. 10 Finanziamento pag. 7
✿ Art. 11 Tasse sociali pag. 8
✿ Art. 12 Obblighi dei soci sociali pag. 8

§ 7 ORGANIZZAZIONE

- ♣ Art. 13 Anno sociale pag. 8
- ♣ Art. 14 Organi pag. 8

§ 8 ASSEMBLEA DEI DELEGATI

- ♣ Art. 15 Assemblea dei Delegati, composizione e organizzazione pag. 9
- ♣ Art. 16 Assemblea dei Delegati, competenze e quorum pag. 9
- ♣ Art. 17 Assemblee straordinarie pag. 10
- ♣ Art. 18 Diritto di voto, eleggibilità e votazioni pag. 10
- ♣ Art. 19 Svolgimento dell'Assemblea, verbale pag. 11

§ 9 COMITATO

- ♣ Art. 20 Composizione e durata del mandato pag. 11
- ♣ Art. 21 Presentazione delle candidature e durata del mandato pag. 11
- ♣ Art. 22 Competenze e diritto di firma pag. 12
- ♣ Art. 23 Organizzazione interna e decisioni del Comitato pag. 13
- ♣ Art. 24 Sezioni pag. 13

§ 10 TRIBUNALE SPORTIVO

- ♣ Art. 25 Composizione e periodo di nomina pag. 14
- ♣ Art. 26 Competenze pag. 14
- ♣ Art. 27 Procedura e rendiconto pag. 14

§ 11 UFFICIO DI REVISIONE

- ♣ Art. 28 Competenze e periodo di nomina pag. 15

§ 12 RESPONSABILITÀ

- ♣ Art. 29 Responsabilità esclusiva del patrimonio sociale pag. 15

§ 13 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- ♣ Art. 30 Scioglimento dell'Associazione pag. 15

§ 14 DISPOSIZIONI FINALI

♣ **Art. 31 Entrata in vigore**

pag. 16

Allegato 1 allo Statuto della FTC del 25 agosto 2023

§ 1 NOME, SEDE, AFFILIAZIONE

✿ Art. 1 Nome, sede, affiliazione

Sotto la denominazione **Federazione Ticinese di Calcio (FTC)**, è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

La sede dell'Associazione è Giubiasco.

La FTC è affiliata all'Associazione Svizzera di Calcio (ASF), segnatamente in seno alla Lega Amatori (LA).

La sua durata è illimitata.

§ 2 SCOPI

✿ Art. 2 Scopi dell'Associazione

La FTC persegue lo scopo di gestire, nella regione di sua competenza, l'attività calcistica, promuovendo, tramite la pratica del giuoco del calcio, lo sviluppo fisico e morale della popolazione, segnatamente difendendo i valori di lealtà che stanno alla base della motivazione a praticare lo sport in generale, in particolare il rispetto delle regole, degli avversari, degli arbitri e di tutti coloro che contribuiscono e rendono possibile la pratica del calcio.

Nell'ambito delle sue competenze e nel limite delle disponibilità finanziarie e organizzative, la FTC tutela gli interessi dei suoi soci attivi.

L'Associazione non ha fine di lucro, è apartitica e aconfessionale.

§ 3 DISPOSIZIONI DI RANGO SUPERIORE

✿ Art. 3 Norme e decisioni di altre autorità

Gli statuti, i regolamenti e le decisioni della FIFA, dell'UEFA, dell'ASF e della LA, rispettivamente dei loro organi e della loro autorità o commissioni permanenti vincolano la FTC, i suoi organi, i suoi soci, nonché ogni persona che ricopre una qualsiasi carica in seno ai medesimi (dirigenti, allenatori, giocatori, arbitri) o che, in occasione di manifestazioni da essi organizzate, svolgono un qualsiasi ruolo attivo.

Gli statuti dei soci attivi della FTC, che dovranno essere approvati dall'ASF, devono contemplare tale normativa vincolante.

§ 4 GIURISDIZIONE

✿ Art. 4 Giurisdizione ordinaria

I dirigenti della FTC, i soci attivi, i collaboratori, gli arbitri, e tutte le persone alle quali è stato affidato un compito ufficiale nelle rispettive organizzazioni, sono sottoposte all'esclusiva giurisdizione dell'ASF in relazione a controversie concernenti la loro qualità di membro dei vari consessi, di socio attivo, oppure per quel concerne i diritti e i doveri connessi con l'appartenenza all'ASF, alla LA o alla FTC.

Per tali questioni, è esclusa la competenza dei tribunali ordinari. I soci attivi si impegnano ad inserire nei contratti che li vincolano con allenatori e giocatori una clausola che escluda il ricorso ai tribunali ordinari.

✿ Art. 5 Giurisdizione regionale, astensione e ricusa

Nella regione di competenza della FTC le decisioni di primo grado sono di competenza del Comitato, rispettivamente – a dipendenza degli oggetti – delle Sezioni. Contro tali decisioni, la giurisdizione di ricorso è esercitata – salvo disposizioni contrarie degli statuti, dei regolamenti o di altre disposizioni emanate dall'ASF, dalla LA o dalla FTC – dal Tribunale sportivo.

I membri di Comitato e di qualsiasi altro gremio della FTC hanno l'obbligo di astenersi, rispettivamente di ricusarsi, qualora vengano trattati oggetti che, direttamente o indirettamente, riguardano le loro società di appartenenza oppure persone aventi legami familiari o altri interessi che potrebbero influenzare l'imparzialità delle decisioni.

Inoltre, tutte le persone vincolate da questo Statuto devono astenersi dall'intrattenere relazioni di natura sportiva in ambito calcistico con società, organizzazioni o altre persone terze estranee alla FTC, alla FIFA, all'UEFA, all'ASF o alla LA, come pure con loro membri, arbitri e giocatori boicottati ai sensi dei rispettivi statuti e regolamenti.

§ 5 SOCI

✿ Art. 6 Soci

Sono soci attivi le società affiliate all'ASF aventi sede nella regione di competenza della FTC, secondo le disposizioni dell'ASF e della LA.

Possono essere proclamati soci onorari – dall'Assemblea dei delegati, su proposta del Comitato o di un terzo dei soci attivi – le persone fisiche che si sono distinte per meriti particolari nel mondo del calcio regionale e/o nazionale, segnatamente per una lunga militanza nei gremi della FTC o in seno alle società calcistiche regionali.

✿ Art. 7 Affiliazione

Le società che adempiono i requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto, rispettivamente quelli stabiliti dagli statuti dell'ASF e della LA, vengono automaticamente affiliate alla FTC.

✿ Art. 8 Perdita della qualità di socio

I soci attivi perdono la qualità di socio in caso di scioglimento, di fallimento oppure in caso di esclusione. La perdita di qualità di socio avrà effetto a far tempo dalla cancellazione della società dell'affiliazione all'ASF.

L'esclusione di un socio attivo è decisa dall'Assemblea dei delegati dell'ASF, se del caso su proposta della FTC.

✿ Art. 9 Fusione

La fusione di due o più soci attivi è permessa, conformemente agli statuti dell'ASF e previa approvazione da parte del Comitato della FTC.

§ 6 FINANZIAMENTO

✿ Art. 10 Finanziamento

La FCT si finanzia nel modo seguente:

- Tasse sociali e altri contributi ricorrenti decisi dall'Assemblea generale
- Sussidi e contributi pubblici e di altri enti pubblici e privati
- Sponsorizzazioni e contratti pubblicitari
- Tasse per iscrizioni a campionati, corsi e attività organizzate dalla FTC
- Utili da manifestazioni e attività sportive
- Ricavi da multe
- Interessi e redditi da capitale
- Sovvenzioni
- Lasciti e donazioni

♣ **Art. 11 Tasse sociali per l'iscrizione delle squadre**

Le tasse sociali annue di iscrizione delle squadre ai vari campionati e alle coppe sono decise dal Comitato. Esse devono essere versate integralmente – entro il 30 settembre di ogni anno – anche qualora il socio attivo dovesse perdere questa qualità, oppure dovesse partecipare ad una fusione (nel qual caso, il nuovo socio attivo sarà solidalmente responsabile per eventuali tasse sociali pertocanti ai soci fusionanti e rimaste impagate).

♣ **Art. 12 Obblighi dei soci attivi**

Tutti i soci attivi sono tenuti a salvaguardare gli interessi della FTC, della LA e dell'ASF, nonché a rispettarne gli statuti, le direttive e le decisioni dei suoi organi direttivi.

§ 7 ORGANIZZAZIONE

♣ **Art. 13 Anno sociale**

L'anno sociale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

♣ **Art. 14 Organi**

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei Delegati
- il Comitato
- il Tribunale sportivo
- l'Ufficio di revisione

§ 8 ASSEMBLEA DEI DELEGATI

♣ Art. 15 Composizione e organizzazione

L'Assemblea dei Delegati, organo supremo dell'Associazione, è la riunione di tutti i delegati dei soci attivi, ritenuto che ciascuno di essi ha il diritto di farsi rappresentare da un delegato.

La partecipazione alle assemblee è obbligatoria. In caso di assenza – salvo casi particolari e giustificati – il Comitato può comminare una multa, il cui importo verrà da esso inappellabilmente fissato.

L'Assemblea è convocata dal Comitato, per iscritto o in forma elettronica, trenta giorni prima della data prevista, con l'elenco delle trattande ed i relativi allegati (ordine del giorno, rapporti annuali, consuntivi e preventivi, documenti relativi alle trattande da discutere) che dovranno essere messi a disposizione sul sito della FTC almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce, di regola, entro il 31 agosto.

I soci attivi hanno il diritto di presentare proposte da inserire all'ordine del giorno. Le stesse, motivate e corredate da eventuale documentazione, devono pervenire per iscritto almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Le proposte tardive potranno essere trattate conformemente a quanto disposto all'art. 16.

♣ Art. 16 Competenze e quorum

Le seguenti competenze sono riservate all'Assemblea dei Delegati:

- Approvazione dei rapporti d'esercizio
- Approvazione dei conti e del rapporto dei revisori
- Scarico al Comitato
- Approvazione del preventivo d'esercizio e degli obiettivi annuali del Comitato
- Modifiche degli statuti
- Elezione del Presidente
- Elezione del Comitato
- Elezione del Tribunale sportivo
- Elezione dei Revisori
- Delibere su tutti gli oggetti all'ordine del giorno
- Ammissione o espulsione di soci quale autorità di ricorso per le decisioni del Comitato
- Scioglimento dell'Associazione e Destinazione del patrimonio sociale

L'Assemblea dei Delegati può deliberare solo alla presenza di un quorum di almeno la metà più uno dei soci attivi. Qualora detto quorum non venga raggiunto, l'Assemblea viene riconvocata trenta minuti dopo l'orario fissato per la prima convocazione e potrà deliberare indipendentemente dal numero di soci attivi presenti.

L'Assemblea esercita la sorveglianza sugli altri organi; può revocare gli stessi o le loro decisioni con una maggioranza dei tre quarti dei soci attivi presenti.

L'Assemblea non può deliberare su trattande non previste dall'ordine del giorno, fatta eccezione per oggetti proposti nella forma della modifica dell'ordine del giorno, formulata all'inizio dell'Assemblea e accettata dai due terzi dei soci attivi presenti.

♣ **Art. 17 Assemblee straordinarie**

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal Comitato o su richiesta di almeno un quarto dei soci con diritto di voto, in forma scritta. La convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. In entrambi i casi, i soci vengono convocati con un preavviso di quindici giorni, con indicazione delle trattande all'ordine del giorno.

♣ **Art. 18 Diritto di voto, eleggibilità, votazioni e quorum**

Ogni socio attivo ha diritto ad un solo voto. I rappresentanti dei soci attivi devono legittimarsi conformemente alle istruzioni riportate nella convocazione. Nessuno può rappresentare più di un socio attivo.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano, a meno che un quarto dei soci attivi presenti richieda lo scrutinio segreto o l'appello nominale.

Per le votazioni decide la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità decide il voto del Presidente del giorno o di chi dirige l'assemblea.

La maggioranza qualificata di tre quarti dei voti dei soci attivi è necessaria per:

- modificare le disposizioni statutarie
- revocare il mandato di membri di Comitato o del Tribunale sportivo
- disporre lo scioglimento dell'associazione e decidere la destinazione degli attivi.

✿ Art. 19 Svolgimento dell'Assemblea, verbale

L'Assemblea è diretta dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assemblee ove sono previste le nomine statutarie o la revoca di membri di Comitato occorre la nomina di un Presidente del giorno, che non sia membro di organi della FTC.

L'Assemblea nomina sempre due scrutatori, scelti tra i rappresentanti dei soci presenti.

Il/a segretario/a allestirà il verbale dell'Assemblea e lo trasmetterà ai soci entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea e/o lo pubblicherà sull'eventuale sito web della FTC.

§ 9 COMITATO

✿ Art. 20 Composizione e durata del mandato

Il Comitato è l'organo direttivo della società.

Esso si compone di sette membri, compreso il Presidente. I membri devono essere persone fisiche affiliate ad un socio attivo della FTC. La carica di membro di Comitato è incompatibile con altre cariche in seno agli organi della FTC, come pure in seno alla società nella quale il membro è affiliato o ad altri soci attivi della FTC.

I membri di Comitato restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per quattro mandati consecutivi. Qualora un membro sia subentrato a mandato in corso, tale periodo di carica non viene computato.

✿ Art. 21 Presentazione delle candidature e modalità di elezione

Ciascun socio attivo ha il diritto di presentare un candidato. Le candidature – siano esse per la carica di membro o di Presidente – devono essere presentate al più tardi venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea e devono essere accompagnate da una dichiarazione di accettazione sottoscritta dai candidati. I membri uscenti – come pure il Presidente – se non dimissionari, sono da considerare quali candidati alla rielezione e sono dispensati da tali formalità.

Le operazioni di voto per le elezioni dei membri di Comitato e del Presidente vengono dirette da un Ufficio elettorale composto dal Segretario della FTC e da almeno altri due ufficiali nominati dall'Assemblea. Le formalità per il voto verranno decise inappellabilmente dall'Ufficio elettorale.

Il Comitato viene eletto dall'Assemblea, con scrutinio segreto. Qualora il numero dei candidati equivale a quello dei posti disponibili, l'elezione avviene in forma tacita per acclamazione.

In caso di votazione, si procede dapprima con l'elezione del Presidente. Per l'elezione dei membri, risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità per l'ultimo posto disponibile, si procede con il sorteggio.

Ogni socio attivo può esprimere un numero di voti pari ai posti disponibili, ma al massimo un voto per ciascun candidato.

Se un membro di Comitato in funzione dimissiona prima dello scadere del suo mandato, è data facoltà al Comitato di nominare un suo sostituto la cui designazione dovrà essere confermata e ratificata in occasione di una successiva Assemblea.

✿ Art. 22 Competenze e diritto di firma

Il Comitato dirige la FCT e ne gestisce tutti gli affari connessi direttamente o indirettamente con i suoi scopi ed ha tutte le competenze che non sono espressamente riservate ad altri organi.

Il Comitato è in particolare competente per:

- organizzare tutte le attività sportive, i corsi, i campionati e ogni altra manifestazione in ambito calcistico nella regione di competenza della FTC;
- curare gli interessi della FTC e rappresentarla nei confronti di terzi e delle autorità;
- convocare e preparare le Assemblee generali;
- nominare un Segretario generale, organizzare il Segretariato e sovrintenderne l'operatività;
- designare il Tecnico regionale e i suoi eventuali collaboratori;
- amministrare il patrimonio sociale;
- tenere la contabilità e l'archivio della FTC;
- espletare le formalità di liquidazione dell'associazione.

Il Comitato definisce inoltre gli obiettivi che assicurano il successo e l'esistenza a lungo termine della FTC, ne sviluppa gli obiettivi annuali nell'ottica della realizzazione dell'equilibrio finanziario e li presenta all'Assemblea.

I membri di Comitato agiscono nel rispetto degli statuti e degli obiettivi.

La FTC è vincolata verso i terzi dalla firma collettiva a due del Presidente o del Vice-Presidente, o uno di loro con il Segretario generale o con un altro membro del Comitato.

Il Comitato si riunisce quando il Presidente o uno dei suoi membri lo ritengono opportuno o necessario.

♣ **Art. 23 Organizzazione interna e decisioni del Comitato**

Il Comitato nomina al suo interno un Vice-Presidente e definisce le competenze e le responsabilità operative dei singoli membri.

Esso può validamente deliberare quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri eletti. Decide la maggioranza dei presenti. In caso di parità, la trattanda dovrà essere riproposta in occasione della prossima assemblea e, in caso di ulteriore parità, decide il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-presidente.

Decisioni per via circolare sono permesse.

♣ **Art. 24 Sezioni**

Il Comitato si organizza in sezioni di attività, ognuna delle quali presieduto da un membro di Comitato e operanti nel rispetto dei regolamenti emanati dal Comitato o dagli altri organismi di rango superiore (LA, ASF, UEFA, FIFA).

Vi sono almeno le seguenti sezioni:

- Amministrativa;
- Tecnica;
- Arbitrale;
- Disciplinare;
- Finanziaria;
- Infrastrutture sportive;
- Pubbliche relazioni.

Ogni sezione è organizzata dal membro di Comitato – che lo presiede – e da un Vice-Presidente (scelto tra gli altri membri di Comitato e con la funzione di sostituto del Presidente). Il Presidente della sezione può far capo a tutte le persone necessarie al suo funzionamento. All'interno delle sezioni possono essere previste delle commissioni.

I presidenti sono tenuti a rendere conto al Comitato dell'operato delle sezioni e delle relative commissioni di propria competenza.

I settori di competenza di ogni sezione sono indicati nel mansionario allegato al presente Statuto (Allegato 1).

§ 10 TRIBUNALE SPORTIVO

✿ Art. 25 Composizione e periodo di nomina

Il Tribunale sportivo è composto di tre membri, compreso il Presidente, e di due supplenti.

Essi sono nominati dall'Assemblea generale – contemporaneamente all'elezione del Comitato e con le stesse formalità e restrizioni – per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili per al massimo due mandati.

✿ Art. 26 Competenze

Il Tribunale sportivo decide, quale istanza unica e definitiva in seno alla FTC, sui ricorsi interposti contro le decisioni appellabili prese dagli organi e dalla sezioni della FTC nell'ambito delle competenze loro conferite da questo Statuto o dalle norme emanate da parte degli organi di rango superiore (cfr. art. 24).

Contro le decisioni del Tribunale sportivo è data la possibilità di ricorso in conformità delle norme di procedura di rango superiore (LA, ASF, TAS, ecc.).

✿ Art. 27 Procedura e rendiconto

La procedura viene stabilita da un regolamento emanato dalla Lega Amatori.

Il Tribunale sportivo opera in conformità di tutte le norme del diritto sportivo, nonché dei principi generali del diritto svizzero.

§ 11 UFFICIO DI REVISIONE

♣ Art. 28 Competenze e periodo di nomina

La revisione dei conti viene affidata dal Comitato a persone fisiche o giuridiche esterne alla FTC, abilitate e affiliate alle organizzazioni mantello della categoria. Il mandato è – di regola – di due anni, sempre rinnovabile.

L'Ufficio di revisione controlla i conti della società e presenta un rapporto scritto all'Assemblea Generale. Esso ha il diritto di verificare in qualsiasi momento i conti dell'associazione.

§ 12 RESPONSABILITÀ

♣ Art. 29 Responsabilità esclusiva del patrimonio sociale

La FCT risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale – fatte salve azioni fraudolente – dei membri del Comitato, dei suoi organi e dei propri collaboratori, dei soci e dei loro dirigenti o collaboratori, fatte salve azioni fraudolente.

§ 13 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

♣ Art. 30 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso unicamente in occasione di un'Assemblea generale e con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti, che costituiscano almeno i tre quarti dei soci attivi.

L'Assemblea deciderà con maggioranza semplice la destinazione del patrimonio sociale esistente al momento dello scioglimento e dopo l'estinzione dei debiti.

La procedura di liquidazione è competenza del Comitato.

§ 14 DISPOSIZIONI FINALI

✿ Art. 31 Entrata in vigore


Questo Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Delegati del 25 agosto 2023 ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'ASF. Ogni disposizione statutaria precedente, così come quelle dei regolamenti emanati in base alle medesime in contrasto con il nuovo Statuto, sono abrogate.

Il Presidente:



Avv. Fulvio Biancardi

Il Segretario generale:



Domenico Martinello